

Brexit: principali effetti in ambito fiscale e lavorativo

1 premessa

Il Regno Unito ha esercitato il proprio diritto di recesso dall'Unione europea (c.d. "Brexit") con effetto dalle ore 23:00 inglesi del 31.1.2020, corrispondenti alle ore 0:00 dell'1.2.2020 nell'ora dell'Europa Centrale. Da tale momento, il Regno Unito ha assunto ai fini fiscali lo *status* di Stato extracomunitario, anche se è stato previsto un periodo transitorio che ha avuto termine il 31.12.2020.

In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha infatti ratificato il testo dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, caratterizzato:

- dalla previsione di un periodo transitorio dall'1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale sono rimaste vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell'Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
- dall'uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell'Unione europea, a decorrere dall'1.1.2021.

Dall'1.2.2020, il Regno Unito ha inoltre cessato di prendere parte ai lavori delle istituzioni europee (es. Parlamento europeo).

Il 24.12.2020 l'Unione europea e il Regno Unito hanno poi stipulato un Accordo commerciale e di cooperazione (*EU-UK Trade and Cooperation Agreement*), che regola molte materie aventi ad oggetto gli scambi di beni, gli investimenti, la prestazione di servizi e la mobilità delle persone, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31.12.2020.

Di seguito si analizzano i principali effetti in ambito fiscale (IVA e imposte dirette) e lavorativo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, alla luce del suddetto Accordo del 24.12.2020.

2 iva

Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell'Unione europea si è reso applicabile, a norma dell'art. 127 dell'Accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio (31.12.2020), anche ai fini dell'IVA.

A decorrere dall'1.1.2021, il diritto dell'Unione europea ha cessato di avere applicazione nei rapporti con il Regno Unito, ivi inclusa la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni nazionali in materia di IVA, nonché la predetta direttiva, stabiliscono regimi IVA differenti per le operazioni transfrontaliere aventi ad oggetto beni, a seconda che queste avvengano all'interno dell'Unione europea ovvero oltrepassando i confini dell'Unione europea.

Il fatto che il Regno Unito sia divenuto, a tutti gli effetti, un "Paese terzo" comporta, tra l'altro, che abbiano assunto nuovamente rilevanza le barriere doganali nei rapporti con tale Paese.

Analoghe considerazioni possono farsi per le prestazioni di servizi, in particolare per quelle che, in base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell'operazione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Regno Unito, poiché non potranno più applicarsi le regole comunitarie.

2.1 cessioni di beni

In considerazione del fatto che, dall'1.1.2021, sono tornate ad assumere rilevanza le barriere doganali tra Italia e Regno Unito, non essendo più quest'ultimo parte del territorio

dell'Unione europea, è mutato il trattamento IVA delle cessioni di beni tra i menzionati Paesi.

È necessario distinguere a seconda che le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d'imposta o anche "privati", come riassunte nella tabella che segue.

Cedente	Cessionario	Conseguenze
Soggetto passivo in Italia	Soggetto passivo nel Regno Unito	<p>L'operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, bensì come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);• ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.

<p>Soggetto passivo in Italia</p>	<p>“Privato” nel Regno Unito</p>	<p>L’operazione non è più qualificabile come vendita “a distanza” nel territorio dell’Unione europea (con assoggettamento ad IVA in Italia al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di optare), qualificandosi invece come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l’esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).</p>
<p>Soggetto passivo nel Regno Unito</p>	<p>Soggetto passivo in Italia</p>	<p>L’operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all’art. 38 co. 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì assume rilievo come importazione di beni ai sensi dell’art. 67 co. 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea.</p>

Soggetto passivo nel Regno Unito	"Privato" in Italia	L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'Unione europea (con assoggettamento ad IVA nel Regno Unito al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di opzione del cedente), qualificandosi invece come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea.
----------------------------------	---------------------	---

2.2 movimentazioni di beni

La presenza delle barriere doganali tra Italia e Regno Unito incide anche sul regime IVA e doganale applicabile alle movimentazioni di beni tra i due Stati che non comportano il trasferimento della proprietà, vale a dire:

- il trasferimento di beni propri per finalità rientranti nell'esercizio d'impresa;
- il trasferimento di beni propri per operazioni di perfezionamento;
- il trasferimento di beni da installare e cedere.

Non è più possibile applicare le norme previste per i trasferimenti intracomunitari di beni e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all'esportazione, ove applicabili, oltre che alle disposizioni doganali in materia di esportazione di beni.

2.3 prestazioni di servizi "GENERICHE"

Pur essendo il Regno Unito divenuto un Paese terzo, ai fini IVA, dall'1.1.2021, restano fermi i criteri di territorialità

dell'imposta per le prestazioni di servizi "generiche", sia nel caso in cui siano rese a soggetti passivi d'imposta sia nel caso in cui siano rese a "privati":

- le prestazioni di servizi "generiche" rese a committenti soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi "generiche" rese a committenti non soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il prestatore (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72).

2.4 prestazioni di servizi "non GENERICHE" B2B

Nella seguente tabella sono evidenziate le prestazioni di servizi "non generiche" B2B e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell'Accordo di recesso.

Natura della prestazione	Criterio di territorialità	Conseguenze			
Servizi relativi a beni immobili	Luogo di ubicazione dell'immobile	Immutato			
Trasporti passeggeri	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	Immutato	Ristorazione e catering	Luogo di materiale esecuzione	Immutato
Ristorazione e catering a bordo di aereo, nave o treno	Luogo di partenza del trasporto	Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)			

Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso	Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)	
Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.	Luogo di svolgimento della manifestazione	Immutato	

2.5 prestazioni di servizi "non GENERICHE" B2C

Nella seguente tabella sono evidenziate le prestazioni di servizi "non generiche" B2C e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell'Accordo di recesso.

Natura della prestazione	Criterio di territorialità	Conseguenze			
Servizi relativi a beni immobili	Luogo di ubicazione dell'immobile	Immutato			
Trasporti passeggeri	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	Immutato	Trasporti intra-UE di beni	Luogo di partenza del trasporto	Non più applicabile per i trasporti con il Regno Unito
Trasporti interni ed extra-UE di beni	Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato)	Immutato			
Ristorazione e catering	Luogo di materiale esecuzione	Immutato			

Ristorazione e <i>catering</i> a bordo di aereo, nave o treno	Luogo di partenza del trasporto	Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)	
---	---------------------------------	--	--

Natura della prestazione	Criterio di territorialità	Conseguenze
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso	Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)

<p>Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto</p>	<p>Domicilio del committente e luogo di utilizzo del bene</p>	<p>Immutato, salvo che il bene sia utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)</p>
<p>Locazione a lungo termine di imbarcazioni da diporto</p>	<p>Luogo di stabilimento del prestatore e luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso</p>	<p>Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)</p>
<p>Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, ecc.</p>	<p>Luogo di svolgimento dell'attività</p>	<p>Immutato</p>
<p>Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.</p>	<p>Luogo di svolgimento della manifestazione</p>	<p>Immutato</p>

Prestazioni di intermediazione (in nome e per conto del cliente)	Luogo di rilevanza territoriale dell'operazione intermediata	Immutato
Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali	Luogo di materiale esecuzione dell'operazione	Immutato
Telecomunicazioni, teleradiodiffusioni e commercio elettronico	Luogo di stabilimento del committente	Immutato, salvo il venir meno della possibilità di avvalersi del meccanismo del MOSS per assolvere l'IVA nello Stato di destinazione del servizio
Cessioni di diritti d'autore, diritti su invenzioni industriali, marchi e simili Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale Operazioni finanziarie, bancarie e assicurative	Luogo di stabilimento del prestatore	Per le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un "privato" nel Regno Unito, l'operazione era territorialmente rilevante in Italia sino al 31.12.2020 (dall'1.1.2021 è fuori campo IVA in Italia)

2.6 aspetti documentali e comunicativi

Gli effetti si producono anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:

- non è più necessaria l'iscrizione al VIES per le operazioni con controparte inglese, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;
- per le prestazioni di servizi "generiche", la prova dello *status* di soggetto passivo IVA del committente inglese dovrà essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
- la prova dell'invio dei beni nel Regno Unito, per l'applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B non dovranno più essere riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT;
- mutano alcune codifiche utilizzate nella presentazione del c.d. "esterometro".

2.7 procedura di registrazione in italia

I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono operare in Italia e ottenere il rimborso dell'IVA assolta nell'esercizio dell'attività economica mediante la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Essendo stato sottoscritto il 24.12.2020 un "Accordo di principio" tra Regno Unito e Unione europea, e in assenza di un c.d. "periodo di grazia", prudenza vuole che ci si attenga, per quanto concerne obblighi e diritti ai fini IVA, alle norme previste per gli scambi con Paesi terzi. Ciò vale anche se l'Accordo raggiunto, essendo volto a stabilire il quadro per la cooperazione amministrativa tra le parti, potrebbe già contenere gli elementi necessari a garantire il perdurare dell'applicabilità, ad esempio, dell'istituto dell'identificazione diretta per i soggetti passivi non

residenti, di cui all'art.
35-ter del DPR 633/72.

Il medesimo approccio prudenziale, sul punto, è stato tenuto dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ pubblicata il 31.12.2020, riservandosi di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi dell'istituto dell'identificazione diretta ai fini IVA quando sarà completata *"la collazione e l'analisi degli elementi di dettaglio degli accordi da ultimo raggiunti"* tra l'Unione europea e il Regno Unito.

2.8 operazioni transfrontaliere incompiute al 31.12.2020

L'Accordo di recesso prevede alcune norme volte a regolare le operazioni transfrontaliere che, per motivi fattuali restano incompiute al termine del periodo transitorio, quali, ad esempio, le operazioni che hanno ad oggetto beni spediti nel 2020 i quali giungono a destinazione nel 2021.

Per le cessioni di beni, l'art. 51, § 1 dell'Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-UE le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto:

- ha inizio in vigore del periodo transitorio;
- ha fine quando il periodo transitorio è terminato.

Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque come:

- cessioni intra-UE e non come cessioni all'esportazione, nel Paese da cui partono;
- acquisti intra-UE e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.

Conseguentemente le operazioni rilevano ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

Tuttavia, sarà comunque richiesto l'appuramento presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura dell'operazione mediante documentazione

che attesti l'inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.

Inoltre, l'art. 51, § 3 dell'Accordo di recesso fa salva la possibilità di presentare l'istanza di rimborso di cui alla direttiva 2008/9/CE, sussistendone le condizioni, mediante portale elettronico entro il 31.3.2021, in favore:

- dei soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato membro della UE che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito nel corso del 2020;
- dei soggetti passivi IVA stabiliti nel Regno Unito che hanno effettuato acquisti in uno Stato membro della UE nel corso del 2020.

Le previsioni della citata direttiva continueranno ad applicarsi per 5 anni dopo il termine del periodo transitorio sia alle istanze presentate nel 2021 in relazione al 2020, sia alle istanze di rimborso già presentate al termine del 2020.

2.9 rapporti con l'Irlanda del nord

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale territorio:

- resta soggetto alla normativa UE per le cessioni di beni;
- è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord, è stata emanata la direttiva UE 20.11.2020 n. 1756.

La direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice "XI", diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB").

La direttiva IVA stabilisce, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione europea siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito, ma per i territori che non hanno un codice specifico nell'ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici "X".

3 IMPOSTE SUI REDDITI

Nei rapporti con il Regno Unito, il diritto dell'Unione europea continua ad applicarsi, a norma dell'art. 127 dell'Accordo di recesso, solo fino al termine del periodo transitorio anche ai fini delle imposte sui redditi (le quali, a differenza dell'IVA, non sono armonizzate). Una eccezione è prevista nell'art. 100, § 1 dell'Accordo, che fa salva l'applicazione della direttiva 2010/24/UE sulla riscossione dei crediti tributari per ulteriori 5 anni dopo la fine del periodo di transizione.

Occorre distinguere tre casistiche diverse:

- norme interne che attuano direttive comunitarie e che menzionano i rapporti con Stati membri dell'Unione europea → cessano di trovare applicazione;
- norme interne rese necessarie per tutelare le libertà fondamentali (in particolar modo stabilimento e circolazione dei capitali) e che menzionano i rapporti con Stati membri dell'Unione europea → cessano di trovare applicazione;
- norme interne che regolano i rapporti con Stati "white list" (o che consentono un adeguato scambio di informazioni) → continuano ad esplicare efficacia, facendo il Regno Unito parte della suddetta lista.

Brexit – Imposizione sui redditi

Disposizioni interne di matrice comunitaria che menzionano i rapporti con Stati dell'Unione europea	Norme di recepimento delle direttive	Cessano di trovare applicazione
	Norme a tutela del rispetto delle libertà fondamentali	
Disposizioni interne che fanno riferimento agli Stati compresi nella <i>white list</i> (o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni)		Continuano ad esplicare efficacia

3.1 NORME DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE

Le principali direttive in materia di imposizione sui redditi che vengono meno per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sono riassunte nella tabella che segue.

Direttiva	Norma interna di recepimento	Conseguenze
2009/133/CE	Artt. 178 ss. del TUIR	Viene meno il regime delle operazioni straordinarie intracomunitarie, che a certe condizioni accorda un regime di neutralità.
2011/96/UE	Art. 27- <i>bis</i> del DPR 600/73	Viene meno l'esenzione da ritenuta sui dividendi pagati alle società del gruppo del Regno Unito.

Direttiva	Norma interna di recepimento	Conseguenze
2009/133/CE	Artt. 178 ss. del TUIR	Viene meno il regime delle operazioni straordinarie intracomunitarie, che a certe condizioni accorda un regime di neutralità.
2011/96/UE	Art. 27- <i>bis</i> del DPR 600/73	Viene meno l'esenzione da ritenuta sui dividendi pagati alle società del gruppo del Regno Unito.

2003/49/UE	Art. 26- <i>quater</i> del DPR 600/73	Viene meno l'esenzione da ritenuta sulle <i>royalties</i> e sugli interessi pagati alle società del gruppo del Regno Unito.
------------	---------------------------------------	---

Direttiva	Norma interna di recepimento	Conseguenze
------------------	-------------------------------------	--------------------

Direttiva	Norma interna di recepimento	Conseguenze
-----------	------------------------------------	-------------

2011/16/UE	DLGs. 4.3.2014 n. 29 DLGs. 15.3.2017 n. 32 DM 23.2.2017 DLGs. 18.5.2018 n. 60 DLGs. 30.7.2020 n. 100	Vengono meno molte delle procedure di scambio automatico finalizzate al contrasto all'evasione e alle frodi, previste solo in ambito intracomunitario (si veda, però, quanto sotto riportato).
------------	--	---

Scambio automatico di informazioni

Restano in vigore, nei rapporti con il Regno Unito, le procedure di scambio automatico:

- dei dati dei conti finanziari (conti correnti e di deposito, conti titoli, azioni, obbligazioni, ecc.) dei non residenti;
- dei *country by country report*.

Questi dati continueranno ad essere forniti dal Regno Unito all'Italia (e dall'Italia al Regno Unito) in virtù dell'adesione del Regno Unito alla Convenzione OCSE per la mutua assistenza ai fini fiscali (accordo sovranazionale a livello mondiale).

Potrebbero, inoltre, rimanere in vita anche le procedure di scambio automatico dei *ruling* internazionali e degli accordi

sui prezzi di trasferimento (regolate in Italia dal DLgs. 32/2017) e dei dati delle operazioni internazionali "aggressive" (regolate in Italia dal DLgs. 100/2020), se le parti daranno attuazione a quanto previsto nella Parte II, Titolo XI, Cap. V, art. 5.2 dell'Accordo commerciale e di cooperazione del 24.12.2020, secondo cui il Regno Unito e l'Unione europea si impegnano, anche dopo il 31.12.2020, a mantenere inalterati gli *standard* fissati dall'OCSE su queste materie.

3.2 NORME A TUTELA DEL RISPETTO DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea vengono meno numerose disposizioni che regolano i rapporti con Stati dell'Unione europea.

Occorrerà, tuttavia, chiarire se specifiche disposizioni, tra quelle che seguono, possano rimanere in vita per effetto di interpretazioni estensive delle clausole dell'Accordo commerciale e di cooperazione del 24.12.2020 che stabiliscono la non discriminazione per gli investimenti effettuati da ciascuna delle parti.

3.2.1 Oneri deducibili e detraibili

Per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea vengono meno, in capo alle persone fisiche residenti in Italia:

- la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi a fondi pensione istituiti nel Regno Unito (art. 10 co. 1 lett. *e-bis*) del TUIR);
- la detrazione d'imposta per i canoni di locazione degli studenti di Università con sede nel Regno Unito (art. 15 co. 1 lett. *i-sexies*) del TUIR).

3.2.2 Dividendi e plusvalenze

Nei rapporti con il Regno Unito viene meno la disposizione

dell'art. 47-*bis* del TUIR, che per presunzione assoluta non considera mai privilegiati, ai fini della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, i regimi accordati da Stati dell'Unione europea.

3.2.3 Consolidato fiscale

Per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea vengono meno:

- la possibilità di optare per il consolidato fiscale tra società "sorelle", se la controllante è residente nel Regno Unito (art. 117 co. 2-*bis* del TUIR);
- la possibilità di consolidare le stabili organizzazioni italiane di società con sede nel Regno Unito (art. 120 co. 1-*bis* del TUIR).

3.2.4 Trasferimento della sede all'estero

Per effetto del recesso del Regno Unito non è più possibile optare per la rateizzazione dell'imposta "in uscita" (*exit tax*), di cui all'art. 166 co. 9 del TUIR, se il trasferimento della sede dell'impresa avviene verso il Regno Unito.

Analoga preclusione è prevista per le operazioni assimilate al trasferimento "diretto" (es. incorporazione, da parte di società con sede nel Regno Unito, di società italiane).

3.2.5 Redditi di natura finanziaria

Le principali disposizioni in materia finanziaria che vengono meno per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sono riassunte nella tabella che segue.

Norma	Conseguenze
-------	-------------

Art. 1 del DLgs. 239/96	Viene meno l'esenzione da ritenuta per gli interessi dei titoli emessi dai "grandi emittenti" con azioni quotate nei mercati del Regno Unito (l'esenzione è, però, salva se le azioni sono quotate in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea).
Art. 26 co. 5- <i>bis</i> del DPR 600/73	Viene meno l'esenzione da ritenuta per gli interessi dei finanziamenti a lungo termine alle imprese erogati da banche stabilite nel Regno Unito (la norma dovrebbe, però, continuare ad applicarsi agli investitori istituzionali soggetti a vigilanza nel Regno Unito).
Art. 27 co. 3 del DPR 600/73	Viene meno la ritenuta ridotta dell'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione istituiti nel Regno Unito.
Art. 27 co. 3- <i>ter</i> del DPR 600/73	Viene meno la ritenuta ridotta dell'1,20% sui dividendi corrisposti a società di capitali ed enti commerciali residenti nel Regno Unito, se non rientranti nel regime "madre-figlia".

3.2.6 Altre novità

Per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea vengono meno, ad esempio:

- la possibilità di accedere al regime forfetario per i soggetti residenti nel Regno Unito che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo (art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014);
- la possibilità, per i residenti italiani titolari di immobili nel Regno Unito, di assolvere l'IVIE sul valore catastale (art. 19 co. 15 del DL 201/2011);
- l'esenzione dall'imposta italiana sulle successioni dei titoli di Stato emessi dal Regno Unito (art. 12 co. 1

lett. h) e i) del DLgs. 346/90).

3.3 NORME CHE FANNO RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON STATI “WHITE LIST”

Come già rilevato, continuano ad esplicare efficacia nei rapporti con il Regno Unito le norme fiscali che fanno riferimento ai rapporti con Stati appartenenti alla *white list*, o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Tra queste si menzionano, a titolo esemplificativo:

- le diverse disposizioni che accordano ai residenti di Stati appartenenti alla *white list* (Regno Unito, quindi, compreso) l'esenzione dalle imposte italiane sulle plusvalenze su partecipazioni qualificate, sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti”, sui proventi degli OICR italiani, ecc.;
- le disposizioni che consentono ai residenti italiani di evitare l'adozione nel quadro RW dell'approccio “*look through*”, se le partecipazioni rilevanti detenute sono localizzate nel Regno Unito;
- la possibilità di optare per l'imposizione sostitutiva del 7% per i residenti nel Regno Unito titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza in Italia;
- la possibilità, per le imprese, di dedurre le perdite su creditiverso clienti residenti nel Regno Unito assoggettati a procedure concorsuali equivalenti a quelle previste dal diritto italiano.

4 principali effetti in materia di sicurezza sociale e distacco dei lavoratori

Per quanto concerne la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale nello scenario *post* Brexit, occorre prendere in considerazione il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale contenuto nell'Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24.12.2020.

Si tratta, in estrema sintesi, di un Accordo multilaterale tra il Regno Unito e l'Unione europea, che trova applicazione nei confronti:

- di tutti gli Stati membri, ma non di Gibilterra e dei territori d'oltremare;
- delle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati cui trova applicazione lo stesso Protocollo, nonché ai loro familiari e superstiti.

4.1 Principi di coordinamento e legislazione applicabile

Nell'ambito del Protocollo in questione, trovano conferma i principi di:

- non discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione europea;
- parità di trattamento;
- assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;
- totalizzazione dei periodi;
- abolizione delle clausole di residenza (tale principio non trova applicazione con riferimento alle prestazioni in denaro relative alle prestazioni di invalidità e di disoccupazione);
- divieto di cumulo delle prestazioni.

In merito alle regole di definizione della legislazione applicabile, si segnala che molti criteri sono stati mutuati dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883, quali:

- l'unicità della legislazione applicabile;
- il principio di territorialità;
- il regime applicabile ai pubblici dipendenti, a coloro che svolgono un'attività subordinata o autonoma normalmente a bordo di una nave, ovvero a coloro che non rientrano nelle ipotesi richiamate, per i quali assume rilevanza centrale lo Stato di residenza.

Diversamente dal citato regolamento, nell'ambito di applicazione materiale non rientrano le prestazioni familiari, nonché le seguenti prestazioni previdenziali:

- pensioni sociali ai cittadini senza risorse;
- pensioni e indennità in favore di mutilati e invalidi civili;
- pensioni e indennità ai sordomuti;
- pensioni e indennità ai ciechi civili;
- integrazione della pensione minima;
- integrazione dell'assegno d'invalidità;
- assegno sociale;
- maggiorazione sociale.

4.2 Principali novità in materia di distacco ed esercizio di attività in più Stati

L'art. SSC.11 del Protocollo contiene le novità più interessanti in materia di distacco e individua soluzioni transitorie in attesa della comunicazione da parte del singolo Stato membro all'Unione europea sul regime applicabile.

In particolare, si conferma quanto previsto dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883, stabilendo la deroga al principio di territorialità per un periodo massimo di 24 mesi per il lavoratore autonomo e subordinato.

Inoltre, si prevede che gli Stati membri debbano comunicare all'Unione europea l'intenzione di derogare o meno alla disposizione sopra riportata. In assenza della comunicazione si mantiene il regime previsto dal regolamento 883/2004.

Restano inoltre confermati, all'art. SSC.12 del Protocollo, i criteri previsti dal regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883 e applicabili a coloro che esercitino la propria attività contemporaneamente in due o più Stati membri, consentendo il versamento dei contributi in un solo Stato, nel rispetto del principio dell'unicità della legislazione applicabile.

Rispetto a quanto disposto in materia dal suddetto regolamento, è poi previsto che:

- la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) è soggetta alla legislazione del Regno Unito se non esercita una parte consistente di tale attività nello Stato di residenza e se:
- è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito;
- risiede in uno Stato membro ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito e nello Stato membro di residenza;
- risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi;
- risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, nessuno dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in un altro Stato;
- la persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) senza esercitarne una parte consistente nello Stato di residenza è soggetta alla legislazione del Regno Unito se il centro di interessi della sua attività si trova nel Regno Unito. Tale disposizione non si applica alle persone che esercitano abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati membri.

(MF/ms)

Inps, nuova convenzione con Confapi e OO.SS.

La circolare Inps n. 108/2020 ha fornito le istruzioni operative in merito alla convenzione siglata in data 27 settembre 2019 da Confapi e le organizzazioni sindacali nazionali CGIL- CISL e UIL, in attuazione dell'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016.

Le parti, con la sottoscrizione della convenzione, hanno affidato all'Inps il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali rilasciate per ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riconducibili all'area di rappresentanza di Confapi.

Relativamente alla rilevazione del dato associativo, l'Istituto ha predisposto una sezione nella denuncia contributiva, attraverso la quale le aziende forniranno le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed alle organizzazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori.

In particolare, nell'ambito della sezione "Denuncia Aziendale" dei flussi Uniemens mensili dovranno essere compilati gli elementi relativi a:

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- federazione sindacale di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- numero dei lavoratori aderenti, con separata evidenza del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU),

oppure non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

A tal fine, sono stati attribuiti dei codici identificativi (vedi allegato 2) specifici e relativi ai contratti collettivi nazionali riferibili all'area di rappresentanza di Confapi, nonché è stata effettuata una codifica (vedi allegato 3) anche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.

I dati raccolti verranno elaborati dall'Inps che aggregnerà, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio- dicembre di ogni anno.

Prima di poter procedere all'invio delle informazioni, le imprese o i loro intermediari, dovranno ottenere dall'Inps per ciascuna matricola associata allo stesso codice fiscale, il codice di autorizzazione **"0Y"** avente il significato di *"Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria"*.

L'attivazione del codice è accessibile all'interno del *Cassetto Previdenziale Aziende*; dal menù *Contatti/Nuova richiesta* scegliere *Posizione Aziendale* e l'opzione *Variazione Dati Aziendali* che apparirà nell'oggetto della comunicazione.

Il testo da inviare potrà essere il seguente: *"Si richiede il rilascio del codice di autorizzazione **"0Y"**, come previsto alla circolare Inps n. 108/2020 - Convenzione tra Inps-Inl e Confapi Cgil Cisl e Uil per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria"*.

L'Inps evidenzia che, sul piano temporale, i datori di lavoro potranno fornire, con cadenza mensile, gli elementi

informativi utili per la rilevazione delle deleghe sulla base delle indicazioni descritte, con la presentazione delle denunce Uniemens relative ai periodi di competenza decorrenti da ottobre 2020.

Si precisa, altresì, che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di ottobre 2020, saranno accettati anche i dati informativi sulla rappresentanza sindacale, già disponibili, riferiti al periodo gennaio 2020 – settembre 2020.

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi prescritti ovvero ci fosse la necessità di integrare/sostituire i dati già trasmessi, i datori di lavoro potranno fornire tali informazioni con le dichiarazioni contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive, ma per periodi di riferimento non anteriori a gennaio 2020.

Si allegano i documenti.

(FP/tm)

[2570_Circolare_INPS_108_DEL_24-09-2020.pdf](#)

[Download](#)

[2572_CONVENZIONE_INPS_CONFAPI.pdf](#)

[Download](#)

[2574_CONVENZIONE_INPS_CONFAPI_ALL.2.pdf](#)

[Download](#)

[2576_CONVENZIONI_INPS_CONFAPI_ALL.3.pdf](#)

[Download](#)

Inps : trattamenti di

integrazione salariale

L'Inps, con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l'**anno 2021**, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell'assegno per lavoratori socialmente utili.

I valori non hanno subito variazioni rispetto all'anno 2020.

Ricordiamo che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, divenuti una fattispecie dell'intervento straordinario per la nuova disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, pertanto, saranno applicati anche ai trattamenti integrativi di detti contratti di solidarietà.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE		
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	Importo lordo	Importo netto
Inferiore o uguale a € 2.159,48	€ 998,18	€ 939,89
Oltre € 2.159,48	€ 1.199,72	€ 1.129,66
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE E LAPIDEO		
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	Importo lordo	Importo netto
Inferiore o uguale a € 2.159,48	€ 1.197,82	€ 1.127,87

Oltre € 2.159,48	€ 1.439,66	€ 1.355,58
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpI	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	€ 1.227,55 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021	€ 1.335,40 (no riduzione 5,84%)	
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll	Importo lordo	
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021	€ 1.227,55 (no riduzione 5,84%)	
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021	€ 1.335,40 (no riduzione 5,84%)	
INDENNITA' PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	Importo lordo	
Importo assegno dal 1° gennaio 2021	€ 595,93 (no riduzione 5,84%)	

(FP/tm)

Collocamento obbligatorio: scadenza imminente

Gli adempimenti di inizio anno prevedono, fra gli altri, la trasmissione del prospetto informativo in modalità telematica

entro il **31 gennaio 2021** relativamente alla forza aziendale occupata alla data del 31/12/2020, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.

I datori di lavoro devono inviare il prospetto informativo solo nel caso in cui si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale, rispetto all'ultimo invio, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

A tale proposito segnaliamo che su alcuni indirizzi provinciali del portale sintesi, viene consigliato di inviare il prospetto informativo anche nel caso in cui non ci siano state variazioni alla base di computo nel corso dell'anno 2020. Questo per dar luogo ad una registrazione periodica annuale da parte dell'azienda, per evitare futuri controlli da parte del servizio collocamento disabili e per aggiornare i dati ai nuovi standard della procedura telematica.

Si ricorda che i soggetti obbligati inviano un soloprospetto informativo ad un unico servizio telematico. In questo modo il prospetto inviato sarà unico a livello nazionale e sarà completo dei dati relativi a ciascuna provincia in cui è presente almeno una unità operativa o la sede legale.

Il [portale ministeriale Cliclavoro](#) ha reso disponibili alcune domande frequenti (f.a.q.) alle quali potersi riferire per la compilazione del prospetto e per le particolarità di calcolo della quota di riserva.

Riepilogo delle informazioni generali sulla disciplina di legge.

Quota di riserva disabili (art. 3, l. N. 68/99)

- 7% della base computo per azienda in categoria A – Oltre i 50 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all'unità superiore se la parte decimale è maggiore di

0,50. Se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 viene indicata la quota intera (priva della parte decimale);

- 2 lavoratori per azienda in categoria B – Da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore per azienda in categoria C – Da 15 a 35 dipendenti rispetto al valore della base computo. **N.B.:** a seguito dell'applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2015, con effetto 1° gennaio 2018 le aziende appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti rientrano nell'obbligo di applicazione della L. 68/1999, pertanto le richieste nominative di assunzione di soggetti disabili devono essere inoltrate entro 60gg dall'insorgenza dell'obbligo.

Quota di riserva categorie protette (art. 18, l. N. 68/99)

- Aziende da 51 a 150 dipendenti: 1 unità.
- 1% della base computo, in caso di aziende con più di 150 dipendenti. La quota risultante viene arrotondata all'unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

Base di computo

In base ai consueti criteri, integrati dalla Riforma del mercato del lavoro, nella base di computo **non devono essere conteggiati:**

- i lavoratori assunti ai sensi della stessa L. n. 68/99;
- i lavoratori a termine con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- i soci di cooperativa;
- i dirigenti, da individuare sulla base del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione

presso l'utilizzatore;

- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono a programmi di emersione;
- gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di reinserimento;
- i lavoratori del sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali;
- per il settore edile, il personale di cantiere, compreso quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, al di là dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori.
- per il settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, il personale viaggiante e navigante;
- per il settore degli impianti a fune, il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.
- i lavoratori che in costanza di rapporto divengono invalidi in misura pari o superiore al 60%, e sempre che l'inabilità non sia da ricondurre alla inosservanza da parte del datore, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, accertata giudizialmente. In questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può anche essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell'azienda. (*)
- i lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un

grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Anche in questo caso il lavoratore, oltre a essere sottratto dal totale, può essere computato nella quota di riserva, su richiesta dell'azienda. Inoltre si precisa che i lavoratori part-time vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto facendo riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

(*) questa è condizione da verificare previo contatto con il locale Collocamento Obbligatorio provinciale

Disabili Part Time

Ricordiamo, per quanto riguarda i disabili assunti part time, che nelle aziende tra 15 e 35 dipendenti, essi valgono come unità a prescindere dall'orario di lavoro svolto, qualora l'invalidità sia superiore al 50%, mentre in tutti gli altri casi sono computabili come unità intere qualora il loro orario di lavoro, considerato singolarmente, superi il 50%.

Sanzioni

Le sanzioni per il mancato o ritardato invio, recentemente modificate con D.M. 15 dicembre 2010, sono stabilite in € 635,11 fisse, più € 30,76 per ogni giorno di ritardo. È ammissibile il pagamento in misura ridotta a seguito di diffida dell'organo ispettivo e di successivo adempimento (€ 159 fisse più € 7,69 per ogni giorno di ritardo).

(FP/tm)

Bilancio sociale Api 2019

Per il secondo anno, Api Lecco e Sondrio ha commissionato alla Scuola di Economia Civile, in partnership con l'Università e Campus di Novedrate, una ricerca per misurare, se e ove possibile, il proprio impatto organizzativo. L'associazione non vuole limitarsi a realizzare quantitativamente gli obiettivi preposti, ma intende indagare qualitativamente anche altri aspetti: il *come* vengono realizzati, su *quali* aree è possibile intervenire e/o migliorare e *che tipo* di valore condiviso è possibile generare per tutti i propri stakeholder, interni ed esterni.

Gli indicatori proposti, infatti, costituiscono una sorta di "cruscotto aziendale", ossia delle possibili leve di controllo per il miglioramento continuo in una serie di azioni orientate al bene comune; trattandosi di secondo anno, è stato possibile valutare sia gli andamenti rispetto agli indicatori già misurati, sia l'efficacia degli indicatori stessi e la bontà dei correttivi intrapresi.

Il Presidente Sabadini afferma: *«Il bilancio sociale dentro sé racchiude alcuni valori: c'è un cruscotto economico che governa l'associazione e uno valoriale. Sarà un anno di ricambio del Consiglio e il fatto di aver indicato i valori fondanti dell'Api garantisce una costanza di focalizzazione di valori al cambiare della Governance. I valori sono quelli e ci si muove intorno a quelli. Lì dentro c'è il "sentito" dei nostri imprenditori».*

In allegato una sintesi dei risultati.

(TM/tm)

[2581_Api_Lecco_Sondrio_Bilancio_Sociale_2019.pdf](#)

Istat: aggiornamento canoni di locazione dicembre 2020

Comunichiamo che l'indice Istat di dicembre 2020, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione, legati all'equo canone, è pari a -0.2% (variazione annuale) e a $0,2\%$ (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente $-0,150\%$ e $-0,150\%$.

(MP/bd)

“All’Api investiamo in ricerca: a questa crisi sopravviverà chi ha puntato sull’innovazione”

Il Giornale di Lecco, 25 gennaio 2021, intervista al Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini.

ECONOMIA

LECCO (gac) L'anno inizia con una bella novità per Api Lecco Sondrio.

E' online il sito nuovo all'indirizzo www.apilecco.it.

Il portale sito non è solo una vetrina dove conoscere il mondo Api e tutti i servizi dedicati alle associate: tramite l'accesso all'area riservata le aziende possono consultare le decine di novità tecniche che ogni giorno l'associazione prepara per loro e che coprono tutti i settori di attività: dalle relazioni industriali e sindacali al fisco e tributi, dall'ambiente e sicurezza all'ufficio estero, dall'innovazione al welfare, dalla formazione

API LECCO SONDRIO

E'online il nuovo sito dell'associazione

all'energia e gas.

Con l'inizio del 2021 non si rinnova solo il sito, la newsletter tecnica Api News cambia grafica e si presenterà dal prossimo mese in una nuova veste alle aziende.

Fino al 31 gennaio 2021 il sito vecchio di Api e quello nuovo saranno online contemporaneamente per dare tempo alle associate di fare conoscenza del nuovo strumento.

«E' una novità importante per noi - spiega Marco Piazza direttore Api Lecco Sondrio -, un cambiamento a cui stiamo lavorando da tempo per rendere anche la nostra immagine e comunicazione più snella, efficace e performante. Ora abbiamo a disposizione strumenti di comunicazione che ci permettono di monitorare e assicurare un servizio moderno e di ottimo livello alle nostre aziende associate».

Intervista a tutto campo a Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio: «Il mio plauso va agli imprenditori»

«All'Api investiamo in ricerca: a questa crisi sopravviverà chi avrà puntato sull'innovazione»

di Isabella Preda

LECCO (pia) Uno sguardo al passato e uno al futuro. Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio, traccia il filo che percorre tutto il 2020 delle piccole e medie industrie e le porta nel 2021. Non c'è tempo per fermarsi a contemplare quanto accaduto: il sistema manifatturiero è già pronto ad affrontare le prossime sfide.

L'industria ha archiviato un anno difficilissimo, ma è riuscita a contenere i danni. La stragrande maggioranza delle im-

È necessario sottolineare che stiamo trattando dati che già erano in contrazione dall'anno precedente: alcuni numeri erano già preoccupanti, permangono la debolezza del nostro sistema produttivo

prese ha continuato a lavorare anche durante il lockdown e sta chiudendo i bilanci 2020 con perdite contenute. Un miracolo. Come è stato possibile?

«Nella mia riflessione devo limitare il campo a quello che è il comparto manifatturiero, che è la nostra Lecco, perché se allarghiamo l'orizzonte dubito che ci siano dati che ci possano far sorridere. E' vero che dopo il lockdown si era ripreso a pieno ritmo, colmando in parte il gap che si era creato con il blocco. E' stata un'estate molto intensa,

poi nell'ultima fase dell'anno non si è riusciti a sistemare i conti come si pensava di riuscire a fare. Purtroppo abbiamo rallentato molto la rincorsa. Comunque è necessario sottolineare che stiamo trattando dei dati che già erano in contrazione dall'anno precedente. Per esempio per quanto riguarda la cassa integrazione i numeri erano già preoccupanti: permangono la debolezza del nostro sistema produttivo».

In questo quadro possiamo dire che a comportarsi in modo esemplare sono stati gli imprenditori?

«In barba a tutte le previsioni, come sempre si sono rimboccati le maniche, con protocolli impossibili da seguire, difficoltà logistiche, mercati che si aprivano e si chiudevano... il mio plauso va agli imprenditori. Anche io ho un'azienda, produco acciaio, quindi so in prima persona cosa è accaduto. Vorrei però sottolineare anche la straordinaria risposta della nostra struttura all'Api: i ragazzi e le ragazze si sono fatti in quattro, capendo i problemi degli imprenditori e cercando di agevolarli».

In che modo?

«Soprattutto rispondendo a domande che ogni giorno cambiavano. I nostri uffici erano interfacciati direttamente con la cabina di regia di Roma e anche con questi contatti era un marasma generale. Questo tsunami ci ha travolto ma noi abbiamo cercato di andare incontro ai nostri associati, azzardando a tutti la quota di iscrizione annuale. Sono orgoglioso che il Consiglio all'unanimità abbia deciso di percorrere questa strada. Il tutto in un anno in cui ci siamo trovati anche a sistemare in corsa la gerarchia interna all'associazione, visto che il nostro direttore è diventato sindaco. Siamo rius-



Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio

sciti a mantenere una buona armonia interna che ci ha permesso di lavorare bene».

La pandemia ha lasciato anche tante attività al palo. La filiera del turismo è in grave crisi. Le attività alberghiere, della ristorazione e dei pubblici esercizi sono in grave sofferenza: ce la faranno a sopravvivere?

«Noi abbiamo una rappresentanza minima all'interno dell'Api, però abbiamo diverse attività toccate da questo problema e sono molto preoccupato, perché tutti i decreti ristori che possiamo sommare per le aziende sono una goccia in mezzo al mare. La capacità di resistere non fino a quando durerà... Tra le

imprese associate ne abbiamo una legata agli impianti di risalita e ancora oggi non sa quando potrà aprire, dopo aver perso tutto il Natale e il Capodanno. Personalmente non sono convinto che queste restrizioni siano utili ad arginare la pandemia. Sono convinto che con le giuste precauzioni tutti possono tenere aperto, altrimenti così si criminalizzano intere categorie, come se non fossero in grado di stare alle regole».

Come giudica i vari provvedimenti adottati dal Governo?

«Partiamo dai ristori. Rispetto a quello che è il carico dei costi sono irrisoni. Era necessario agire di più in ambito fiscale, senza spostare le

scadenze, ma bloccando le tasse. Al di là di una cattivissima gestione, quasi bizantina, direi che la cassa integrazione è stata importantissima, perché senza di quella ci sarebbero stati problemi enormi. E' ovvio che è stato altrettanto importante bloccare i licenziamenti. Poi vedremo come andrà a finire. L'utilizzo invece della divisione in zone di diversi colori a mio avviso è molto positivo, ma partito troppo in ritardo. Il primo blocco totale è stato deleterio e avremmo potuto evitarlo».

E questa crisi aperta da Matteo Renzi?

«Non voglio entrare in discorsi di politica e darò un mio parere strettamente personale. Sul Recovery Fund c'è un piano scritto su una "carta di formaggio" sul quale dobbiamo impegnare il futuro di mio figlio e anche di mio nipote. Mi risulta che in altri Paesi tutto sia dettagliato e programmato e qui invece nulla. Questo è preoccupante. Il Governo non ha mai risposto agli alleati, né alla Camera o al Senato: mai vista una cosa del genere. Di ragioni per mandare tutti a casa ce ne sono, poi possiamo discutere sull'opportunità».

Quali sono le previsioni per il nuovo anno? Il vaccino ha già dato un minimo di speranza?

«Per il nuovo anno ci organizzeremo in base a ciò che accadrà, però abbiamo tenuto in considerazione ciò che di buono abbiamo imparato durante questo ultimo anno. Per esempio la formazione online, che ha funzionato e continua a funzionare benissimo. Il problema vero sarà il collegamento con i mercati, visto che ci sono regioni che aprono e chiudono continuamente, non solo in Italia. Avremo una nuova articolazione del ser-

vizio Estero ancora più tagliata sulle esigenze delle aziende e del momento perché la risposta deve essere dinamica è precisa. Poi stiamo investendo nel mondo della ricerca perché a questa crisi sopravviverà chi avrà investito nell'innovazione, non solo del processo ma anche del prodotto».

Possiamo dire che le parole d'ordine dei prossimi anni saranno digitalizzazione e internazionalizzazione?

«Assolutamente. Senza dimenticare la formazione».

Chiediamo con due pa-

Il problema vero nel nuovo anno sarà il collegamento con i mercati, visto che ci sono regioni che aprono e chiudono continuamente, non solo in Italia. Per questo avremo una nuova articolazione del servizio Estero

role sul bilancio sociale, un vero e proprio fiore all'occhiello della vostra associazione...

«Il bilancio sociale dentro sè racchiude alcuni valori: c'è un cruscotto economico che governa l'associazione e uno valoriale. Sarà un anno di ricambio del Consiglio e il fatto di aver indicato i valori fondanti dell'Api garantisce una costanza di focalizzazione di valori al cambiare della Governance. I valori sono quelli e ci si muove intorno a quelli. Lì dentro c'è il "sentito" dei nostri imprenditori».

[Download](#)

Crediti imposta per investimenti in nuovi beni

strumentali

Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in **nuovi beni strumentali**. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo "6932", "6933", "6934", relativi al credito d'imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali "ordinari", materiali "4.0" e immateriali "4.0", nonché dei codici tributo "6935", "6936", "6937" relativi al nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari", materiali "4.0" e immateriali "4.0".

Con riferimento all'agevolazione prevista dall'art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in **cinque quote** annuali di pari importo (1/5 all'anno), ridotte a tre (1/3 all'anno) per i soli investimenti in beni immateriali "4.0".

Il credito d'imposta è utilizzabile (art. 1 comma 191 della L. 160/2019): nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari", a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d'imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" del 6% per la parte spettante.

In ogni caso, la fruizione dell'agevolazione non è soggetta all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

dei redditi da cui emergono i crediti stessi (in tal senso, risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento, in generale, ai crediti d'imposta di natura agevolativa).

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione di tale credito d'imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

- **"6932"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- **"6933"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- **"6934"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".

La ris. n. 3 istituisce anche i codici per l'utilizzo in compensazione del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall'art. 1 comma 1051 ss. della **L. 178/2020** che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile già a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo già dall'anno di entrata in funzione nella nuova disciplina

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0")

in **tre quote** annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un'unica quota annuale.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"6935"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- **"6936"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- **"6937"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24 nella colonna "importi a credito compensati" e l'"anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di **entrata in funzione** ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d'imposta **non** sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall'art. 1 comma 53 della L. 244/2007, dall'art. 34 della L. 388/2000 e dall'art. 31 del DL 78/2010.

(MF/ms)

Corrispettivi telematici: è terminato il periodo transitorio

È terminato il 31 dicembre 2020 il c.d. periodo “transitorio” di applicazione degli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi gli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019, anche gli esercenti “minori” devono:

- memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on line”;
- trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante tali strumenti ed entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Non è più possibile, dunque, nella generalità dei casi, rilevare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, provvedendo poi all’invio mensile dei dati tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo invio “mensile”, relativo ai dati del mese di dicembre 2020 da parte dei soggetti “minori” che ancora si avvalevano della moratoria delle sanzioni, è previsto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio è domenica).

Si rammenta, peraltro, che fino al prossimo 31 marzo, per effetto del provv. n. 389405/2020, è ancora possibile utilizzare la versione 6.0 del tracciato di invio dei dati, mentre dal 1° aprile 2021 diverrà obbligatorio l’utilizzo della nuova versione.

Una novità riguarda anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, in quanto il DL 183/2020 ha rinviato di un anno (al 1° gennaio 2022) le previsioni ad essi rivolte concernenti

le modalità di trasmissione dei corrispettivi (art. 2 comma 6-*quater* del DLgs. 127/2015).

In tale contesto, si innestano le novità della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1109-1114 della L. 178/2020), con la quale è stato specificato che la memorizzazione dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale o della fattura, devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell'operazione; inoltre, è stato rinviato al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale è possibile avvalersi di sistemi evoluti di incasso per l'invio telematico dei corrispettivi (art. 2 commi 5 e 5-*bis* del DLgs. 127/2015).

La novità più rilevante riguarda, però, il regime sanzionatorio, che viene disciplinato in maniera più organica. In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione pari al 90% dell'IVA relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione (art. 6 comma 2-*bis* del DLgs. 471/97).

La sanzione per ciascuna violazione, in ogni caso, non può essere inferiore a 500 euro. È prevista però una sanzione più leggera per le violazioni relative all'invio dei corrispettivi che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (dunque, non per operazione), pur essendo preclusa l'applicazione del cumulo giuridico (art. 11 comma 2-*quinquies* del DLgs. 471/97). Inoltre, in caso di reiterate violazioni può essere disposta la chiusura dei locali commerciali (art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97). È esplicitato, peraltro, che le sanzioni fin qui richiamate si applicano anche per i corrispettivi rilevati da distributori automatici o da distributori di carburante ex art. 2 commi 1-*bis* e 2 del DLgs. 127/2015.

La legge di bilancio ha poi stabilito che (fatte salve le procedure alternative previste):

- in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro;
- in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi si applica la sanzione del 90% per ciascuna operazione, commisurato all'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso.

Qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli apparecchi nei termini di legge è soggetta ad una sanzione da 250 a 2.000 euro. Infine, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o altera i registratori o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni dell'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, è punito con una sanzione da 3.000 a 12.000 euro (art. 11 comma 5-*bis* del DLgs. 471/97).

Obblighi estesi ai distributori di carburante "minori"

Si ricorda, in ultimo, che dal 1° gennaio 2021 l'obbligo di invio dei corrispettivi di cui all'art. 2 comma 1-*bis* del DLgs. 127/2015 si applica anche alle cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori di carburante con erogato 2018 non superiore a 1,5 milioni di litri (secondo le regole del provv. n. 106701/2018, ossia con invio dei dati entro il mese successivo al mese o trimestre di riferimento, a seconda della periodicità delle liquidazioni). Resta fermo, per i distributori, l'esonero dall'invio dei dati per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, effettuate in via marginale (art. 2 comma 2 del DM 10 maggio 2019).

(MF/ms)

Credito d'imposta: nuove sanzioni

La **L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma **il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d'imposta** nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo **la proroga**, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali **in vigore nel periodo 2020, nonché l'introduzione** di nuovi.

In allegato si offre **una panoramica dei principali crediti d'imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021.**

(MF/ms)

[2513_Credito_imposta_Legge_Bilancio_2021__sintesi.pdf](#)
[Download](#)